

CITTA' DI MINTURNO

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Ordinanza Sindacale

Ord n. 41 del 03/08/2021	MODIFICA ORDINANZA N. 40 DEL 23/07/2021 - NUOVE MISURE DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO URBANO LIMITAZIONE DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - LIMITAZIONI DI VENDITA E CONSUMO DI ALCOLICI - LIMITAZIONI ALLE EMISSIONI SONORE ED ALLA VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN VETRO - MISURE PER LA GESTIONE DELLA PROROGA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19
-----------------------------	---

IL SINDACO

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n. 40 del 23/07/2021 si disponeva, tra l'altro:

- i limiti orari di apertura al pubblico, con riguardo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi artigianali similari, inclusi gli stabilimenti balneari che esercitano dette attività, dalle ore 5.00 (apertura) e nelle 02.00 (chiusura), tutti i giorni della settimana, compresi domeniche e festivi, fermo restando che, nell'ambito di tali limiti, ogni esercente stabilisce il proprio orario di apertura al pubblico posticipato o di chiusura anticipata;
- il divieto con riguardo alle attività di intrattenimento musicale e svago, inclusi gli stabilimenti balneari che esercitano dette attività a decorrere dalle ore 01.00 dalla domenica al giovedì e a decorrere dalle ore 01:30 il venerdì ed il sabato,

DATO ATTO:

- > che alcuni comuni del Golfo hanno stabilito la chiusura delle attività commerciali alle ore 03:00;
- > che, molti giovani, alla chiusura degli esercizi commerciali del Comune di Minturno si spostano verso i comuni limitrofi, ove i locali sono ancora aperti, creando pericolo per l'incolumità degli stessi e degli altri utenti;

CONSIDERATO:

- che alcuni commercianti hanno chiesto, per le vie brevi, di poter fare uso di strumenti musicali e di tenere in funzione apparecchiature di riproduzione sonora e musicale all'interno dei locali e nelle relative occupazioni esterne fino alle ore 02:00 e di prolungare l'attività fino alle ore 03:00, come nei comuni limitrofi;
- > che tale prolungamento dell'attività, uniformandola ai comuni limitrofi, evita non solo il pericolo dello spostamento dei giovani, ma anche minor presenza solo in alcuni comuni, evitando così il formarsi di assembramenti;

PRESO ATTO dell'ultima riunione tenutasi in videoconferenza convocata dalla Prefettura di Latina in data 13 luglio 2021 alla presenza dei sindaci di Latina, Terracina, Fondi, Formia, Gaeta, Sabaudia, Minturno, San Felice Circeo, Ponza, Sperlonga e Ventotene; Presidente della Provincia di Latina, Questore di Latina, Comandante Provinciale dei Carabinieri, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Dirigente Generale Asl di Latina, Presidente ConfCommercio Lazio e Confcommercio Lazio

Sud, Presidente Federalberghi e Presidente Confesercenti, nella quale i sindaci sono stati invitati ad adottare delle misure concordi in relazione alla chiusura degli esercizi commerciali e di intrattenimento turistico durante il periodo estivo a tutela della salute e della sicurezza pubblica, raccogliendo da tutti i presenti una generale condivisione sull'orario di chiusura alle ore 03.00;

PRESO ATTO quindi della necessità di dover adottare provvedimenti condivisi e univoci a tutela della salute e dell'incolumità pubblica così come concordato unanimemente da tutti i presenti nella citata riunione;

RAVVISATE le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento di modifica dell'Ordinanza idoneo a prevenire nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra descritti;

RITENUTO, pertanto, di accogliere le richieste e di modificare gli orari di chiusura delle attività commerciali alle ore 03:00, nonché di consentire, previa acquisizione delle relative autorizzazioni, di tenere in funzione apparecchiature di riproduzione sonora e musicale all'interno dei locali e nelle relative occupazioni esterne fino alle ore 02:00

DATO ATTO, altresì, che anche le Amministrazioni Comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dall'epidemiologia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti alla luce di evidenti esigenze territoriali e che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non siano incompatibili con provvedimenti regionali o nazionali;

VISTI:

- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, ove è precisato che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
- l'art. 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
- il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale,
- l'articolo 55 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, nella parte in cui precisa che il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

VISTO il Decreto Legislativo n° 65 del 18 maggio 2021;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO, in particolare, l'art. 7 bis che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa, di modificare esclusivamente i punti "3" e "4" dell'Ordinanza n. 40 del 23/07/2021, disponendo sull'intero territorio comunale con decorrenza dalla data odierna e fino al 31/08/2021, le misure di seguito indicate:

1. con riguardo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi artigianali similari, inclusi gli stabilimenti balneari che esercitano dette attività, i limiti orari di apertura al pubblico sono individuati nelle ore 5.00 (apertura) e nelle 03.00 (chiusura), tutti i giorni della settimana,

DNA

Via L. Cadorna, 9 - 04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 660046
www.comune.minturno.lt.it
email: a.dinardo@comune.minturno.lt.it.

- compresi domeniche e festivi, fermo restando che, nell'ambito di tali limiti, ogni esercente stabilisce il proprio orario di apertura al pubblico posticipato o di chiusura anticipata.
- 2. con riguardo alle attività di intrattenimento musicale e svago, inclusi gli stabilimenti balneari che esercitano dette attività, è fatto divieto, a decorrere dalle ore 02.00, di fare uso di strumenti musicali o comunque di tenere in funzione apparecchiature di riproduzione sonora e musicale all'interno dei locali e nelle relative occupazioni esterne.
- 3. restano inalterati i punti "1" e "2" della predetta ordinanza.

AVVERTE

La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati al controllo del rispetto della presente ordinanza.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: "L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

La presente ordinanza avrà validità sino al 31/08/2021 e comunque sino a nuove disposizioni, con possibilità di modificazione in relazione a eventuali esigenze di ordine pubblico, fermo rimanendo l'obbligo di adeguamento a provvedimenti di livello nazionale o regionale concernenti specifiche attività.

INFORMA

Informativa ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n°241:

Avverso al provvedimento è ammessa proposizione di ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. competente per territorio, in applicazione della legge 6.12.71 n.1034, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica, al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n°1199. Si rende noto il nominativo del Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio Di Nardo – Responsabile del Servizio n. 4 - Comandante del Corpo di Polizia Locale – via L. Cadorna – 04026 Minturno (LT) Telefono 0771660046 mail: a.dinardo@comune.minturno.lt.it - PEC: polizialocale.minturno@legalmail.it

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza:

- > all'Albo Pretorio on-line del Comune di Minturno;
 - e, altresì, la trasmissione a:
 - Prefettura di Latina
 - Questura di Latina
 - Commissariato di Polizia di Stato di Formia
 - Comando Compagnia Carabinieri di Formia
 - Guardia di Finanza Compagnia di Formia
 - Comando di Polizia Locale di Minturno
 - Stazioni CC di Scauri e di Minturno;
 - Settore SUAP

M Sindaco Dott: Gerardo STEFANELLI

DNA

Via L. Cadorna, 9 - 04026 Minturno (LT) Tel. +39 0771 660046 www.comune.minturno.lt.it

email: a.dinardo@comune.minturno.lt.it